



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione tematica ricorso n. 12770/2011 (Rif. foglietto 174/2012)

Rel. n. 173

Roma, 2 ottobre 2012

Oggetto: GIURISDIZIONE CIVILE – PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO – LITISPENDENZA COMUNITARIA – Domanda di separazione proposta davanti a giudice italiano e domanda di divorzio previamente proposta davanti ad altro giudice dell’Unione – Sussistenza della litispendenza comunitaria – Giudizio preveniente – Mancata sospensione – Accertamento della giurisdizione da parte del giudice straniero – Passaggio in giudicato della sentenza di divorzio – Declinatoria della giurisdizione da parte del giudice italiano di primo grado – Affermazione della giurisdizione italiana da parte del giudice di appello con rimessione al giudice di primo grado – Ammissibilità o inammissibilità del ricorso immediato per cassazione – Rilevanza della normativa di diritto internazionale privato processuale dell’Unione europea.

L’impugnabilità immediata per cassazione avverso le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, e la disciplina internazionalprivatistica comunitaria.

SOMMARIO:

1. Il fatto.
2. Il terzo comma dell’articolo 360 cod. proc. civ.
3. La valenza della disciplina internazionalprivatistica e il diritto processuale dell’Unione europea.
4. Conclusioni.

1. Il fatto.

La questione rimessa alle Sezioni Unite tra origine da un matrimonio celebrato nel 2002 in Spagna tra un cittadino spagnolo e una cittadina lituana, oggetto di domanda di scioglimento davanti a giudice spagnolo nel luglio 2007 e di separazione personale davanti al tribunale di Perugia nel novembre 2007.

Il procedimento pendente in Spagna si concludeva con la sentenza di divorzio del 7 marzo 2008, mentre nel processo pendente in Italia, eccetto il passaggio in giudicato della decisione iberica solo a seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., il tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello spagnolo.

La corte di appello di Perugia, con la decisione impugnata poi davanti alla Suprema Corte, riformava la statuizione di prime cure affermando che la giurisdizione del giudice italiano doveva ritenersi sussistente poiché il giudice spagnolo aveva pronunciato sentenza nella contumacia della resistente a sua volta dichiarata a seguito di procedimento notificatorio per irreperibili, di cui il ricorrente aveva abusato pur consapevole della residenza italiana di entrambe le parti. Ad avviso della corte umbra, il conseguente difetto di riconoscibilità della decisione spagnola aveva logicamente determinato la reviviscenza della giurisdizione italiana.

L'approfondimento di questo Ufficio veniva richiesto in ordine all'applicabilità, alla fattispecie, del disposto di cui all'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.

2. Il terzo comma dell'articolo 360 cod. proc. civ.

Come noto, il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 ha aggiunto all'articolo 360 cod. proc. civ. un nuovo (rispetto al passato) terzo comma, che prende in considerazione «le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio», stabilendo al riguardo che «il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio».

In questo modo è riemersa la figura della sentenza interlocutoria del codice previgente, figura che si affianca a quella della sentenza non definitiva (già «parziale») che viceversa può essere impugnata subito.

La dottrina ha immediatamente criticato tale riesumazione, sul rilievo che le decisioni interlocutorie di questo tipo implicano in ogni caso una soccombenza, e osservando che la medesima soluzione non è stata estesa all'appello [MONTELEONE, *Il nuovo volto della cassazione civile*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2006, 944, 948-949], con conseguenti incongruenze [TEDOLDI, *La delega sul procedimento di cassazione*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 2005, 937, che rimarca come, appunto, l'art. 340 cod. proc. civ. sia rimasto immutato; cfr. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Torino 2009, 515].

Di queste premesse teoriche, che pongono il fenomeno nell'obliqua luce dell'eccezionalità asistemica, va quindi tenuto conto in sede di esame di possibili limiti, ermeneuticamente enucleati, all'ambito di operatività della norma.

Per converso, altrettanto comprensibilmente, la giurisprudenza di legittimità, più attenta alle esigenze deflative e di appropriato dimensionamento nomofilattico del ricorso per cassazione, e quindi al carattere in qualche modo “normalmente” terminale del suo sindacato, ha costantemente avuto un approccio positivo.

Si legge che in tal modo il legislatore delegato ha introdotto la distinzione tra le “sentenze non definitive su questioni”, assoggettandole all’impugnazione per cassazione necessariamente differita, e le “sentenze non definitive su domanda o parziali”, assoggettandole invece all’impugnazione per cassazione immediata ovvero, in alternativa, all’impugnazione differita con onere di formulazione della riserva di ricorso (art. 361 cod. proc. civ.) (Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2012, n. 2575. Rv. 621540, **All. 1**; conforme, successivamente, Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012 n. 10136, Rv. 622831, **All. 2**).

Tutto questo è visto come elemento di razionalizzazione e semplificazione del sistema, che si iscrive nella finalità di evitare il proliferare di sub procedimenti (Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2010, n. 23891. Rv. 615212, **All. 2-bis**).

Conseguentemente, il rimedio impugnatorio della sentenza, pronunciata in grado di appello o in unico grado, con la quale il giudice afferma la propria giurisdizione senza definire neppure parzialmente il giudizio, non è quello del ricorso immediato per cassazione – il quale ove proposto deve essere dichiarato inammissibile – ma è quello generale risultante dal combinato disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., comma terzo, e dell’art. 361 cod. proc. civ., comma primo.

Va anche rilevato che questo diverso crinale ricostruttivo ha portato la Suprema Corte a rimeditare l’orientamento che, già nella vigenza della nuova normativa, l’aveva portata (Cass. civ., sez. un., ord., 15 gennaio 2010 n. 520, non massimata, **All. 3**) a cassare la sentenza, pronunciata in grado di appello, con la quale la Corte dei conti aveva affermato la propria giurisdizione, dichiarando la sussistenza di quella del giudice ordinario e ritenendo – sia pur implicitamente – di dover applicare, per così dire in autonomia, la disposizione dettata dall’art. 362 cod. proc. civ., comma primo, secondo cui «possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’art. 325, secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso». Si osservò che la detta decisione non poteva essere condivisa «atteso che l’art. 362 cod. proc. civ., comma primo, deve essere interpretato tenendo conto della nuova disposizione – sopra riportata – dettata dall’art. 360 cod. proc. civ., comma terzo, che contiene una indicazione unificante di carattere generale concernente la disciplina del processo di cassazione. Pertanto deve ribadirsi il principio affermato con la [...] sentenza 6/3/2009 n. 5456 secondo cui le decisioni [non definitive] in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso possono essere impugnate per cassazione solo nell’ipotesi in cui il detto giudice speciale abbia affermato la propria giurisdizione ed abbia anche definito, sia pur parzialmente, il giudizio».

Ecco che le diverse premesse teoriche si sono immediatamente riflesse sulle letture del sistema, concludendo, in modo per quel che pare da condividere, che la nuova norma non poteva avere limitazioni implicite, avendo una portata generale, per

l'assenza di deroghe e la significativa collocazione nell'articolo introduttivo della disciplina del processo per cassazione, regolante le decisioni impugnabili.

Tra l'altro – com'è stato fatto notare – si tratta di disposizione che riprende a sua volta quanto previsto, nei rapporti con il giudizio arbitrale, l'art. 827, secondo comma, cod. proc. civ., confermando, una volta di più la valenza di sistema (SAN GIORGIO, *I provvedimenti impugnabili per cassazione*, in *La cassazione civile*, 2011, 57).

3. La valenza della disciplina internazionalprivatistica e il diritto processuale dell'Unione europea.

Ciò detto, va verificato se vi sia spazio utile a diversificare questa conclusione in ambiente di diritto internazionale privato, in specie comunitario.

A livello sostanziale, come osservano i migliori studi recenti, riprendendo impostazioni classiche, il diritto internazionale privato si è storicamente sviluppato allo scopo di fornire una soluzione a casi con elementi di estraneità (rispetto alla natura “nazionale” delle controversie), che presentano punti di contatto con plurimi Stati, i quali hanno norme, di “merito” tanto di rito, naturalmente differenti.

Pertanto, l'armonizzazione delle norme (materiali) nazionali non è mai stata ritenuta necessaria né richiesta per l'adozione di norme nazionali di diritto internazionale privato, e si è invece formata, in alcuni settori, attraverso convenzioni e leggi modello (BARIATTI, *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2006, 364, **All. 4**).

Parzialmente diverso, però, è l'accento da porre sul recente versante processuale comunitario, posto che, per un verso, analogamente, le norme “in rito” di diritto internazionale privato, tipicamente quelle sulla giurisdizione, nascono pur sempre per ripartire la stessa e non per uniformare il diritto dei singoli Stati; per altro verso, assistiamo a un progressivo allargamento delle ipotesi di disciplina processuale uniforme, anche se in tal caso non si può propriamente parlare di diritto internazionalprivatistico. Si pensi al regolamento sulle controversie di modesta entità o al processo monitorio comunitario (rispettivamente, regolamento CE n. 861 dell'11 luglio 2007, e regolamento CE n. 1861 del 12 dicembre 2006).

La dottrina di settore, sulla stessa linea, non manca di sottolineare la valenza man meno sempre più autonoma della nozione di diritto processuale civile comunitario, fino a permeare significativamente la stessa nozione di giusto processo, quasi intesa quale minimo comun denominatore di valori comuni sottesi alle singole declinazioni che se ne possono dare (SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, 895 e ss., **All. 5**).

Questa sensibilità è accentuata dal nuovo Trattato di Lisbona (del 13 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009) che, all'art. 65, dispone che «l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure

intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri», «con misure volte a garantire...il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione...

...c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione».

In questa chiave di lettura, cioè, potrebbe ad esempio valutarsi se il principio di ragionevole durata del processo, inteso in senso “comunitario”, non imponga una decisione nel minor tempo possibile volta ad accertare la “competenza giurisdizionale” dell’uno o dell’altro giudice nazionale dell’Unione, leggendo le norme processuali interne in funzione di questa *ratio* e base normativa, così da valorizzare ovvero indurre quel sindacato di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione.

Si vuol dire che sono certamente mutati i parametri normativi che, proprio in tema di litispendenza internazionale, indussero la Corte di giustizia ad affermare che l’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non permetteva di derogare alle sue disposizioni (impositive della sospensione del giudizio da parte del secondo giudice in attesa dell’accertamento della “competenza giurisdizionale” ad opera del primo), anche qualora (notoriamente) i giudizi (civili) presso lo Stato preveniente violassero il principio di ragionevole durata (Corte di giust., plenum, 9 dicembre 2003, C-116/02, **All. 6**).

In quel caso il quesito derivava da una pregiudiziale sollevata dall’OLG di Innsbruck che, come osservato dagli studi, non teneva conto né della possibilità, prevista dalla legge italiana, di ottenere provvedimenti anticipatori di condanna provvisoriamente esecutivi, in quell’ipotesi rilevanti, né la circostanza che la sentenza di prime cure italiana era ed è, a differenza dal corrispondente regime austriaco, provvisoriamente esecutiva anch’essa, a parte il potere di sollevare regolamento preventivo di giurisdizione *ex art. 41 cod. proc. civ.* [MARINELLI, *Litispendenza comunitaria, clausola di proroga esclusiva e durata irragionevole del processo preveniente*, ora in *Il diritto processuale civile internazionale*, Milano 2006, 923 e ss., **All. 7**].

Si trattava, d’altro canto, di una fattispecie a ben guardare differente – anche se concettualmente contigua – rispetto a quella oggetto del presente elaborato, perché la deroga ipotizzata era alla normativa processuale “internazionale” (svincolo dall’obbligo di sospensione). I due crinali sono però, e appunto, collocabili in omogeneo ambiente logico, posto che si trattava pur sempre di individuare un regime non previsto positivamente, sintetizzandolo dalla fusione delle discipline processuali nazionali e sovranazionali in funzione dell’ordinamento processuale comunitario.

Gli studi da ultimo citati, inoltre, non escludevano la possibilità di derogare a norme processuali sulla sospensione (solo) qualora il protrarsi, oltre ogni ragionevole limite di tempo, del processo preveniente, legittimasse la formulazione di una prognosi di giudizio in cui mai si sarebbe utilmente arrivati a capo della decisione on the merits richiesta [MARINELLI, *ult. cit.*, 934].

In ogni caso, al netto delle diversità, era ed è sempre stato lo stesso humus a sostenere la giurisprudenza comunitaria che, secondo quanto si anticipava, esplicitava reiteratamente che l’oggetto delle norme internazionalprivatistiche (in quei casi quelle

della Convenzione di Bruxelles del 1968 prima richiamata), «non [era] quello di unificare le norme di diritto processuale degli Stati contraenti, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione di controversie in materia civile e commerciale nell'ambito delle relazioni intracomunitarie e di facilitare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie» (Corte di giust., 7 giugno 1984, C-129/93; 15 maggio 1990, C-365/88; 7 marzo 1995, C-68/93; 6 giugno 2002, C-80/00, **All. 8**; sulla stessa linea CARRATTA, *Litispendenza "comunitaria", nozione di decisione e riconoscimento automatico nella convenzione di Bruxelles: le incertezze della Cassazione*, ora in *Il diritto processuale civile internazionale*, Milano 2006, 446 e ss., specie 458, **All. 9**].

Si diceva del mutamento dei parametri normativi di base, a seguito del Trattato di Lisbona.

Restano però fermi due punti.

Il primo è dato dalla natura delle norme sul Trattato in questione, che hanno valenza latamente costituzionale, e cioè necessitano di implementazione normativa ordinaria (i.e. a mezzo di regolamento comunitario), che, nell'attuale architettura dell'ordinamento giuridico dell'Unione, non può essere bypassata, in termini di policy, dalla giurisprudenza né nazionale né sovranazionale, come fossero principes enucleati da norme non solo direttamente precettive (portata che può riconoscersi in chiave ermeneutica) ma anche autosufficienti (e cioè senza necessità di declinazione normativa "ordinaria").

Il secondo, conseguente, è costituito dal dato di fatto per cui manca una normativa comunitaria specifica (regolamentare) univocamente idonea a derogare, integrandole, le disposizioni processuali interne in funzione armonizzante nel quadro della disciplina processuale internazionalprivatistica dell'Unione europea.

La dottrina che partitamente ha più approfondito il tema, in punto di giurisdizione e litispendenza, ha individuato e descritto casi in cui ciò si dovrebbe ritenere necessitato.

Un esempio può essere utile: la dottrina ha infatti segnalato che l'art. 24 del regolamento Bruxelles I (n. 44 del 2001) sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati membri dell'Unione europea, prevede che «oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22». Ne discende che, nella latitudine comunitaria, l'eccezione di difetto di giurisdizione è "propria" e non rilevabile d'ufficio, e deve essere sollevata nel primo atto difensivo, anche qualora per le eccezioni in senso stretto i singoli ordinamenti processuali nazionali prevedano, come il nostro, uno specifico limite, nella sequenza procedimentale, alla rilevabilità stessa [LIAKOPOULOS, ROMANI, *Litispendenza comunitaria. Strumenti di coordinamento fra diritto interno e internazionale*, Padova 2009, 220-222, **All. 10**].

Si può dire che questo accada con riguardo alla immediata o differita impugnabilità per cassazione dell'accertamento della giurisdizione del giudice nazionale nelle fattispecie di diritto internazionale privato comunitario?

Non sembra che dalla lettura degli artt. 19, 22, lettera b), e 24 del regolamento Bruxelles II bis (i.e. n. 2201 del 2003), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, giungano supporti a tesi idonee a interpolare la normativa processuale interna, tanto più quella, come visto, a valenza sistematica.

L'art. 19, in tema di litispendenza e connessione, dispone:

«1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

[..]

3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita».

L'art. 22, in tema di motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dispone:

«1. La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) quando [come nella fattispecie che originato la rimessione alle Sezioni Unite] è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione».

L'art. 24, in tema di divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine, dispone:

«1. Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a)[..], non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

Sia l'accertamento della giurisdizione, sia la declinatoria del giudice successivamente adito, sia la verifica dell'accettazione della decisione da parte del contumace, appaiono passaggi processuali rimessi al regime nazionale, senza spunti che possano far propendere per soluzioni differenti.

L'unico appiglio per ipotizzare una deroga al differimento della ricorribilità per cassazione, previsto dall'art. 360, comma terzo, cod. proc. civ., è la ragionevole durata del processo di accertamento, e la valenza autonoma della ripartizione giudice nazionale-giudice estero (comunitario), che potrebbe essere assimilata a quella giudice ordinario-giudice speciale (nazionale) di cui all'art. 362 cod. proc. civ.

Ora, a parte la debolezza di quest'ultima assimilazione posto che si verterebbe pur sempre nella materia civile (e commerciale), si è visto come la Suprema Corte abbia chiarito che la portata sistematica di cui al terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., permea anche la portata precettiva del seguente art. 362.

In ordine al primo profilo, poi, va rilevato [cfr., SALERNO, op. ult. cit., 921-922] che la proposta di modifica del regolamento Bruxelles I (i.e. n. 44 del 2001), attualmente in discussione nell'ambito delle iniziative normative dell'Unione in tema di cooperazione giudiziaria civile internazionale, prevede, all'art. 34, che, limitatamente ai rapporti con giudici di Stati terzi «. se al momento in cui il giudice di uno Stato membro è adito, pende davanti a un giudice di uno Stato terzo un procedimento tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice dello Stato membro può sospendere il procedimento purché:

a) il giudice dello Stato terzo sia stato adito per primo,

b) si possa supporre che il giudice dello Stato terzo pronuncerà, entro un termine ragionevole, una decisione che sarà riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro, e

c) il giudice sia convinto che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia».

Nel corso del negoziato risulta che, al di là di riformulazioni di drafting, la disciplina qui in rilievo è per ora restata ferma.

A parte la prognosi di riconoscibilità che allineerebbe la soluzione all'art. 7 di riforma del diritto internazionale privato italiana (legge n. 218 del 1995), entra per la prima volta in gioco espressamente la ragionevole durata del processo.

Non può omettersi di evidenziare che il riferimento non è, comunque, all'accertamento della giurisdizione, ma alla decisione come tale, e pertanto on the merits, "processuale" solo se tale sia per domanda [sul c.d. merito processuale, e per i suoi riflessi internazionalprivatistici, v. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, II, Torino 2005, 770 e ss., specie 772, nota 2050].

Sotto tre profili, quindi, questo dato depone per la conferma dell'applicabilità del terzo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. alla fattispecie qui in parola.

La proposta di modifica, da venire, attesta che in difetto di norme espresse simili, l'attuale regime non è tale da supportare deroghe uniformanti agli assetti processuali nazionali rilevanti, neppure nel senso di accelerare la decisione nazionale sulla giurisdizione.

La proposta di modifica, come si diceva, non individua un segmento dell'accertamento che debba avvenire con specifica celerità (i.e. quello della giurisdizione), ma ha riguardo all'intero processo.

In ogni caso, da ultimo, si tratta dei rapporti con Stati terzi, rispetto ai quali non vi può cioè essere, quanto meno nella stessa misura e con la medesima valenza sistematica, quella reciproca fiducia sull'equivalenza e in questo senso autonomia dei singoli regimi processuali.

Resta naturalmente da valutare l'opportunità di sollevare questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia, qualora si ritenesse effettivamente sussistente un concreto dubbio sull'interpretazione dei regolamenti comunitari coinvolti.

4. Conclusioni.

Traendo le fila dagli spunti focalizzati può dirsi che l'accertamento della giurisdizione nazionale nella cornice della litispendenza e circolazione delle decisioni giurisdizionali comunitarie, nonostante la specifica valenza che questa normativamente assume, allo stato non appare poter indurre a escludere l'operatività del divieto di ricorribilità immediata previsto dall'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.

(Red. Paolo Porreca)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 360 cod. proc. civ.
- Art. 362 cod. proc. civ.
- Art. 24 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Artt. 19, 22, e 24 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
- ADDE: proposta emendata di modifica del Regolamento (CE) n. 44/2001, **All. 11**.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ (in ordine di citazione)

- Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2012, n. 2575. Rv. 621540, **All. 1**.
- Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012 n. 10136, Rv. 622831, **All. 2**.
- Cass. civ., sez. un., 25 novembre 2010, n. 23891. Rv. 615212, **All. 2-bis**.
- Cass. civ., sez. un., ord., 15 gennaio 2010 n. 520, non massimata, **All. 3**.

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (in ordine di citazione)

- Corte di giust., plenum, 9 dicembre 2003, C-116/02, **All. 6**.
- Corte di giust., 6 giugno 2002, C-80/00, **All. 8**.

DOTTRINA ESSENZIALE (in ordine di citazione)

- BARIATTI, *Qualificazione e interpretazione nel diritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2006, 364 e ss., **All. 4**.
- SALERNO, *Competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e diritto al giusto processo nella prospettiva europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, 895 e ss., **All. 5**.
- MARINELLI, *Litispendenza comunitaria, clausola di proroga esclusiva e durata irragionevole del processo preveniente*, ora in *Il diritto processuale civile internazionale*, Milano 2006, 923 e ss., **All. 7**.

- CARRATTA, *Litispendenza "comunitaria", nozione di decisione e riconoscimento automatico nella convenzione di Bruxelles: le incertezze della Cassazione*, ora in *Il diritto processuale civile internazionale*, Milano 2006, 446 e ss., **All. 9**.
- LIAKOPOULOS, ROMANI, *Litispendenza comunitaria. Strumenti di coordinamento fra diritto interno e internazionale*, Padova 2009, 220-222, **All. 10**.